



TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

Il Tribunale di Trieste, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei magistrati

- dott. Riccardo Merluzzi - Presidente rel.
- dott. Daniele Venier - Giudice
- dott. Francesco Saverio Moscato - Giudice

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

letti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento di SELECO s.p.a. rubricati sub R.G. nn. 38/18, 39/18, 41/18 e 45/18 di questo Tribunale ed il successivo ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma VI L.F., presentato dalla medesima Società;

visto il provvedimento di questo Tribunale di data 26.10.2018 con il quale:

- si disponeva preliminarmente la riunione dei procedimenti prefallimentari nn. 38/18, 39/18, 41/18 e 45/18 al presente procedimento di concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 273 c.p.c. (cfr. Cass. SS. UU. 15/5/2015, nn. 9935 e 9936);
- si assegnava alla ricorrente termine fino al 27/12/2018 per il deposito in Cancelleria della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161 L.F., commi II e III;
- si nominava quale Commissario Giudiziale il dott. Giovanni Turazza;
- si disponevano puntuali obblighi di comunicazione da parte della ricorrente;



visto il proprio provvedimento di data 21.11.2018 con il quale, essendo emersa la pendenza di precedente procedimento prefallimentare nei confronti di SELECO s.p.a., radicato innanzi al Tribunale di Milano, nonché profili di perplessità in ordine alla effettività del trasferimento della sede, veniva fissata udienza per la comparizione della società ricorrente innanzi al giudice relatore, invitando la ricorrente stessa a fornire chiarimenti con note scritte;

sentita la Società ricorrente all'udienza del 29.11.2018 ed esaminate le note depositate, si osserva.

I) Rileva il Tribunale che, solo a seguito dell'attività del nominato Commissario Giudiziale, sono emerse circostanze rilevanti in punto competenza territoriale: in particolare, è risultata la pendenza nei confronti di Seleco s.p.a. di un procedimento prefallimentare innanzi al Tribunale di Milano, luogo dove l'imprenditore aveva la sede sino all'ottobre 2017, conseguendone la sicura competenza di quel Tribunale ai sensi dell'art. 9, II co., L.F.

Va altresì rilevato che tutti e quattro i procedimenti prefallimentari pendenti innanzi a questo Tribunale, riuniti poi al procedimento di concordato preventivo in bianco ai sensi dell'articolo 273 c.p.c., sono stati iscritti a ruolo entro l'anno successivo al trasferimento della sede da parte di Seleco s.p.a., risultando quindi parimenti competente il Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 9 L.F.

Alla luce delle predette considerazioni, va in primo luogo dichiarata la incompetenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 9 e 161, I co. ult. periodo L.F.; poiché, nella formulazione del novellato art. 162, II co, L.F., la non



ricorrenza dei “presupposti” comprende qualsiasi difetto della domanda che può assumere una qualificazione impediente al prosieguo con successo dell’iter del procedimento di ammissione, rimanendone compresi anche i vizi processuali (come il difetto di competenza per territorio), andrà quindi dichiarata l’inammissibilità della domanda.

Infine, andrà dichiarata la continenza tra il presente procedimento e quello già pendente innanzi al giudice competente preventivamente adito e, quindi, disposta la trasmissione del fascicolo al Tribunale fallimentare di Milano.

II) Osserva il Collegio, per scrupolo di completezza, che a conclusioni analoghe si perviene anche a voler operare una ricostruzione “atomistica” del succedersi dei procedimenti innanzi a questo Tribunale.

Come già osservato, infatti, mentre i procedimenti prefallimentari radicati innanzi al Tribunale di Trieste rientrano tutti nel periodo previsto dall’art. 9, II co. L.F., si potrebbe rilevare che il ricorso ex art. 161, VI co. L.F. è stato depositato in Cancelleria in data 23.10.2018 (lo stesso giorno della celebrazione dell’udienza prefallimentare) e, quindi, dopo che, per pochissimi giorni, era decorso l’anno.

Già si è avuto modo di illustrare le ragioni per le quali il Collegio ritiene la sussistenza dell’unitarietà dei presupposti delle procedure riunite, con le conseguenze di cui al punto I) che precede.

In ogni caso, gli accertamenti svolti dal Commissario Giudiziale hanno apportato elementi decisivi al fine di concludere per la fittizietà del trasferimento



della sede (tesi peraltro sostenuta dal creditore istante nel procedimento prefallimentare milanese), ed in particolare:

- l'ubicazione della sede legale in Trieste - Riva Nazario Sauro 2 risulta essere stata disposta in forza del contratto di domiciliazione stipulato in data 5/10/2017 con la società Omnia Sas, che prevede la facoltà per Seleco SpA di “*beneficiare dei seguenti servizi: i. recapito della corrispondenza postale; ii. notifica di atti fiscali, giudiziari e amministrativi; iii. custodia temporanea dei documenti*” (doc. n. 13 allegato alla relazione del Commissario Giudiziale di data 15.11.2018);
- l'ubicazione della mera domiciliazione della sede legale risulta peraltro anche dal “Verbale di operazioni compiute” della Guardia di Finanza di data 16/5/2018 (doc. n. 6), sulla base delle dichiarazioni ivi rilasciate dal legale rappresentante di Omnia Sas, e del contratto di domiciliazione in data 8/1/2018 ivi prodotto, di contenuto analogo a quello precedente;
- in data 30/3/2018 Seleco s.p.a. ha sottoscritto un contratto di locazione immobiliare con BNP Paribas s.p.a., avente ad oggetto la locazione, con decorrenza a partire dal 1/4/2018, dell'immobile ad uso ufficio in Trieste, Piazza Unità d'Italia 3, presso il quale è stato iscritto, in data 6/6/2018, al Registro delle Imprese il trasferimento della sede legale (doc. n. 14);
- dalle evidenze acquisite presso la società risulta l'assunzione di n. 4 dipendenti residenti a Trieste, a partire dalla fine del mese di giugno 2018 (doc. n. 15);
- l'avvio delle attività in Trieste, ad avvenuto insediamento nella sede di Piazza Unità d'Italia, verso maggio/giugno 2018, emerge anche dalla coeva instaurazione dei contratti di servizio e somministrazione (doc. nn. 16 e 17) nonché dallo svolgimento



delle riunioni dell'Assemblea Ordinaria del 4/1/2018 e del Consiglio di Amministrazione del 5/1/2018, presso la sede amministrativa di Milano, Corso Vittorio Emanuele 30 (verbali doc. nn. 18 e 19), nonché dalla decorrenza del contratto di locazione stipulato in data 10/4/2018 dell'appartamento in Trieste, via Einaudi n. 3, *“destinato ad abitazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Maurizio Pannella, e dei suoi aventi causa”* (doc. n. 21).

In buona sostanza, dai plurimi elementi indicati si può trarre la conclusione che l'avvio effettivo delle attività presso la sede legale di Trieste è avvenuto non prima della tarda primavera del corrente anno.

Anche sotto tale profilo va, quindi, dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale e la conseguente inammissibilità della domanda di concordato.

III) Da ultimo, per mera completezza di motivazione, non si può omettere di rilevare che l'attività compiuta dal debitore nel corso del primo dei due mesi concessi ai fini della predisposizione della proposta e del piano è risultata *“manifestamente inidonea”* (cfr. art. 161, VIII co., L.F.), tanto da indurre il Tribunale, sulla base della relazione depositata il 16.11.2018 dal Commissario Giudiziale, a disporre la convocazione della debitrice anche in relazione a tale problematica.

Dalle risultanze emerse in esito all'udienza del 29.11.2018 la circostanza risulta pienamente confermata (cfr. verbale d'udienza), con il rilievo aggiuntivo che la Società, dopo aver formalmente rispettato la scadenza del 9.11.2018 per il deposito di una relazione informativa sull'attuale situazione patrimoniale, economica e finanziaria ed un programma dell'attività che la Società intende realizzare fino al 27/12/2018 ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con indicazione delle tempistiche



previste e l'indicazione dei soggetti preposti all'esecuzione di tali attività (relazione peraltro assai carente nei contenuti), ha ommesso di depositare alla scadenza del primo mese la prevista relazione contabile con il confronto alla situazione alla data della presentazione della domanda.

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 9, 161 e 162 L.F., 39 c.p.c.

- **dichiara** l'incompetenza di questo Tribunale a conoscere delle domande proposte nei procedimenti riuniti rubricati sub R.G. nn. 38/18, 39/18, 41/18 e 45/18 Ist. Prefall. e R.G. n. 5/18 Conc. Prev. di questo Tribunale, essendo competente il Tribunale di Milano e, per l'effetto,

- **dichiara** l'inammissibilità della domanda di concordato depositata innanzi a questo Tribunale in data 23.10.2018;

- **dispone** la trasmissione del fascicolo dei procedimenti riuniti al Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare, giudice competente innanzi al quale già pende precedente procedimento per la dichiarazione di fallimento di Seleco s.p.a.

Si comunichi con urgenza.

Così deciso in Trieste, 30.11.2018

Il Presidente est.

dott. Riccardo Merluzzi

